

Agricoltura (Cooperative)

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Agci-Agrital, Legacoop-Agroalimentare, Fedagripesca-Concooperative e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil	3.8.2022	1.1.2020	31.12.2023	31.12.2023	-

Liv.	Parametri	Qualifiche	Minimi				Contingenza ¹
			1.12.2020	1.12.2021	1.10.2022	1.11.2023	
1	151,70	Impiegati (ex impiegati liv. 1)	1.994,54	2.019,14	2.045,11	2.071,08	
2	136,38	Impiegati (ex impiegati liv. 2)	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91	
3	125,53	Impiegati – Operai (ex impiegati liv. 3, ex operai specializzati super)	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81	
4	116,72	Impiegati – Operai (ex impiegati liv. 4, ex operai specializzati)	1.534,65	1.553,58	1.573,56	1.593,54	
5	111,00	Operai (ex operai qualificati super)	1.459,38	1.477,38	1.496,38	1.515,38	
6	107,78	Impiegati – Operai (ex impiegati liv. 5, ex operai qualificati)	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50	
7	100,00	Impiegati – Operai (ex impiegati liv. 6, ex operai comuni)	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26	
		<i>Operai non professionalizzati</i>	1.109,07	1.122,75	1.137,19	1.151,63	

¹Conglobata nel minimo.
N.B. per le retribuzioni giornaliere e orarie degli operai a tempo determinato si veda allegato n. 1 del CCNL.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI					
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	Superminimo collettivo (dall'1.7.2006) ³
1	€ 180,00, liv. 1; € 125,00, liv. 2			€ 25,00/mese ai cassieri, con rischio contabile amministrativo ²	Specializzati super 14,56 Specializzati 13,67 Qualificati 12,22

¹A decorrere dal 1° luglio 1998 conglobato nel minimo.
²Da corrispondere per 12 mensilità.
³Da corrispondere ai lavoratori inquadrati come operai florovivaisti (non riassorbibile). Tali importi saranno aggiornati in base alle percentuali di aumento del minimo contrattuale conglobato applicate in sede di rinnovo del Ccnl

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale
14	26	169	39 ore distribuite su 5 giorni

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI		
RETRIBUTIVI	Una tantum	non prevista
	Premi aziendali e di risultato	non regolamentati
	Indennità trasferta	le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso
	Gratifica natalizia	vedere tredicesima
	Tredicesima	1 mensilità, da corrispondersi entro il 15.12
	Quattordicesima	1 mensilità, da corrispondersi entro il 10.8
	Altre mensilità aggiuntive	non previste
	Scatti anzianità	a. impiegati: 12 biennali: € 33,05, liv. 1; € 29,44, liv. 2; € 26,86, liv. 3; € 24,79, liv. 4; € 23,76, liv. 5; € 22,21, liv. 6; b. operai: 5 biennali: € 12,20, liv. 3; € 11,93, liv. 4; € 11,39, liv. 5; € 10,85, liv. 6; € 9,44, liv. 7 (gli scatti maturati fino al 30.6.2006 verranno rivalutati)
	Anzianità convenzionale	non prevista
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Il limite massimo annuale è fissato in 230 ore. Maggiorazioni: a. operai: 1) 25%, lavoro straordinario; 2) 35%, lavoro festivo (per gli operai florovivaisti, 40%); 3) 50% lavoro notturno e straordinario festivo; 4) 65%, lavoro festivo notturno; 5) 10%, lavoro supplementare. b. impiegati: 1) 30%, lavoro straordinario; 2) 50%, lavoro festivo e notturno; 3) 60%, lavoro straordinario festivo; 4) 65%, lavoro festivo notturno; 5) 10%, lavoro supplementare
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione di 2° livello (territoriale, di settore merceologico, aziendale o consortile) ha durata quadriennale, si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed i suoi effetti per il vigente CCNL non potranno decorrere prima del 1.7.2022. Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una contrattazione di 2° livello avente valenza economica, se dopo 12 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte di Fai-Flai-Uila non sarà sottoscritto l'accordo per l'istituzione del contratto di 2° livello, le imprese che applicano il presente ccnl erogheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo: Liv. 1, € 16,40; Liv. 2, € 14,74; Liv. 3, € 13,57; Liv. 4, € 12,62; Liv. 5, € 12,00; Liv. 6, € 11,65; Liv. 7, € 10,81; Area np, € 9,12. Gli importi di cui sopra saranno corrisposti per 12 mensilità e non incideranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il TFR
	Indennità	a. di alta professionalità: potrà essere concordata, a livello territoriale e aziendale, da corrispondere, sia a operai sia a impiegati, per ogni mensilità prevista contrattualmente; b. di trasferimento: l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%. Per gli operai florovivaisti oltre al rimborso di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le persone e per le masserizie della propria famiglia, indennità straordinaria pari al corrispettivo di 7 giornate di retribuzione
	Mansioni discontinue	non previste
	Cottimo, magg. garantita	non previsto
Erogazione TFR	nessuna particolarità	
Vitto e alloggio	non regolamentati	

ORARIO	Ferie	26 giorni lavorativi, ridotti a 22 per settimana corta Ferie solidali - i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali; tale strumento può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi per assistere i figli conviventi, il coniuge o il convivente che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti														
	Permessi retribuiti	a. straordinari: fino a 5 giorni l'anno agli impiegati; b. per formazione professionale: 200 ore nell'arco di un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Possono beneficiare dei suddetti permessi 1 lavoratore nelle aziende che hanno da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato e il 10% per quelle che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato; c. 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. A decorrere dall'1.1.2014, in caso di secondo evento luttuoso nell'anno, spetta al lavoratore un giorno di permesso retribuito. Il lavoratore ha diritto inoltre ad un giorno di permesso retribuito in caso di decesso di affine di primo grado; d. 1 giorno al padre lavoratore, in occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore; e. sindacali: 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i componenti dalle RSU; 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali e sub-regionali; f. RLS: 12 ore annue nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori; 30 ore annue nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; g. 15 ore annue per assemblee dei lavoratori; h. per recupero scolastico: 150 ore nell'arco di un triennio, usufruibili anche in un solo anno. Il numero dei lavoratori che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi di studio non potrà superare il numero di 1 nelle aziende da 4 a 10 unità a tempo indeterminato e il 10% nelle aziende con oltre 10 unità a tempo indeterminato; i. un giorno di permesso a decorrere dal 1.1.2017, al lavoratore componente dell'Assemblea del Fondo FILCOOP, per la partecipazione alle convocazioni di tale organo														
	Riduzione orario	12 ore annue dall'1.1.1993														
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11, festività coincidente con la domenica														
	Festività soppresse	per le 4 festività soppresse sarà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una giornata di paga ordinaria (fatta eccezione per i casi ove non vi sia stata prestazione lavorativa); in alternativa mediante giornate di riposo														
	Flessibilità orario contrattuale	è istituito un monte ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un massimo di 90 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale, cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con corrispondenti orari ridotti. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. In regime di flessibilità non sono previste prestazioni domenicali														
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo continuativo di almeno 2 mesi per gli impiegati e di 20 giorni lavorativi/anno (oppure saltuariamente per almeno 2 volte per un periodo complessivo di 40 giorni lavorativi nel corso dell'anno) per gli operai, salvo sostituzione di lavoratori assenti														
Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità															
ASSENZE	Malattia	a. <i>impiegati</i> : 1) conservazione del posto per 12 mesi, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione si protrae fino a 24 mesi nell'arco di 36 mesi; 2) trattamento economico: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>al 100%</th> <th>al 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>da 5 a 10 anni</td> <td>5 mesi</td> <td>5 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>6 mesi</td> </tr> </tbody> </table> b. <i>operai agricoli</i> : conservazione del posto per 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi. Durante tale periodo l'operaio continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del pollaio, del porcile eventualmente goduti all'atto della malattia; c. <i>operai florovivaisti</i> : 1) conservazione del posto, 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi; 2) l'operaio ha diritto, in aggiunta al trattamento di legge, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all'erogazione, da parte del datore di lavoro, di un'indennità nella misura del 25% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore all'1.2 dell'anno in corso. Il trattamento sopra indicato non spetta agli operai a tempo indeterminato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda 30 giornate di lavoro continuativo. In caso contrario, hanno diritto all'indennità, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di 45 giornate in un anno	Anzianità	Retribuzione		al 100%	al 50%	fino a 5 anni	3 mesi	3 mesi	da 5 a 10 anni	5 mesi	5 mesi	oltre 10 anni	6 mesi	6 mesi
	Anzianità	Retribuzione														
		al 100%	al 50%													
fino a 5 anni	3 mesi	3 mesi														
da 5 a 10 anni	5 mesi	5 mesi														
oltre 10 anni	6 mesi	6 mesi														
Infortunio	a. <i>impiegati</i> : A) conservazione del posto per 24 mesi; B) trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, retribuzione a carico del datore; dal 4° al 90° giorno indennità giornaliera pari all'80% a carico del fondo Enpaia e per il restante 20% a carico del datore di lavoro; dal 91° giorno in poi l'indennità è interamente a carico del fondo Enpaia; b. <i>operai agricoli</i> : A) conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dall'infortunio; c. <i>operai florovivaisti</i> : A) conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dall'infortunio; B) trattamento economico: fermo restando quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni, l'operaio ha diritto, a partire dal 4° giorno e per un massimo di 180 giorni, all'erogazione, da parte del datore di lavoro, di un'indennità giornaliera pari alla differenza tra l'indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore all'1.2 dell'anno in corso. Tale indennità non spetta a operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto, presso la stessa azienda, 30 giornate di lavoro continuativo. In caso contrario hanno diritto all'indennità, a partire dal 31° giorno da data assunzione e per durata di 45 giornate/anno															
Maternità	vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001, Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. A decorrere dal 1.1.2017, in caso di congedo obbligatorio, l'impresa integrerà la prestazione erogata dall'Inps, per un massimo di 5 mesi, in modo da raggiungere il 100% dell'ultima retribuzione ordinaria netta percepita dalla lavoratrice in costanza di rapporto di lavoro. Per le operaie a tempo determinato e ferme restando le modalità applicative adottate e gli eventuali accordi territoriali e/o aziendali per la corresponsione delle integrazioni dall'1.1.2017 sottoscritti alla data di stipula del 18.12.2020, per le stesse lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro, dal mese di gennaio 2021, l'integrazione dell'indennità per congedo obbligatorio di maternità sarà corrisposta con le seguenti modalità semplificate che garantiscono una prestazione adeguata. Saranno, pertanto, indennizzate le giornate di congedo obbligatorio, per un massimo di 5 mesi pari a 130 giornate massime. L'integrazione giornaliera lorda sarà la seguente: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo giornaliero - integrazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>5,31</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,94</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,70</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4,23</td> </tr> <tr> <td>Area non pr.</td> <td>3,57</td> </tr> </tbody> </table> per le lavoratrici a tempo parziale gli importi di cui sopra saranno riproporzionati all'orario di lavoro contrattuale. Il numero di giornate massime indennizzabili non potrà essere ridotto salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine del congedo	Livello	Importo giornaliero - integrazione	3	5,31	4	4,94	5	4,70	6	4,56	7	4,23	Area non pr.	3,57	
Livello	Importo giornaliero - integrazione															
3	5,31															
4	4,94															
5	4,70															
6	4,56															
7	4,23															
Area non pr.	3,57															

ASSENZE		obbligatorio. Per le lavoratrici OTD l'integrazione sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte della lavoratrice della documentazione INPS attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di maternità. L'integrazione a carico della cooperativa sarà ridotta dell'eventuale importo riconosciuto per analoga prestazione dalla cassa extra legem																																																
	Congedo matrimoniale	per gli operai e gli impiegati a tempo indeterminato: 15 giorni con retribuzione normale. Per gli operai a tempo determinato: a. 15 giorni per i lavoratori con contratto per più di 150 giornate lavorative; b. 10 giorni per i lavoratori con contratto da 101 a 150 giornate lavorative; c. 5 giorni per i lavoratori con contratto da 51 a 100 giornate lavorative. Il congedo straordinario dev'essere goduto, salvo diverso accordo tra la cooperativa ed il lavoratore, entro 30 giorni dalla data del matrimonio																																																
	Permessi	a. 8 giorni all'anno ai dirigenti sindacali per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni o congressi di natura sindacale; b. 8 giorni lavorativi all'anno per malattia del figlio; c. 8 ore annue, frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) nell'ipotesi di ricovero, day hospital, nonché per effettuare visite specialistiche																																																
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	Cassa integrazione salari: agli operai che beneficeranno del suddetto trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'integrazione alle indennità di legge, nella misura del 10% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore all'1.2 dell'anno in corso Cassa integrazione extra-legem: le parti convengono sull'opportunità che, a livello territoriale, le organizzazioni firmatarie del Ccnl costituiscano Casse integrazioni extra-legem o rinviengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli operai un'integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio, aggiuntiva a quella liquidata dall'Inps o dall'Inail. Qualora, entro il 30.11.2015, la Commissione incaricata di tale compito non abbia definito le modalità di costituzione di un sistema di casse che copra l'intero territorio nazionale, ovvero di una cassa di livello nazionale per tutte le imprese che ne sono prive, dal 31.12.2015 le cooperative che non aderiscono ad una cassa extra-legem saranno tenute a corrispondere direttamente agli operai a tempo determinato le integrazioni di malattia e infortunio. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, le integrazioni di cui sopra, in assenza di adesione alla cassa, saranno corrisposte a decorrere dall'1.1.2014. Sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali e territoriali che disciplinano la materia																																																
	Aspettative	a. da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi per gli impiegati (nelle aziende con oltre 5 impiegati); b. 2 anni, per tossicodipendenti che accedono a programmi riabilitativi; c. 3 mesi, ai familiari di tossicodipendente per assistenza al programma terapeutico; d. 6 mesi, alla scadenza del periodo di comporto, che il lavoratore richiederà all'azienda in forma scritta entro 7 giorni dal superamento dei limiti di conservazione del posto, durante i quali egli non percepirà retribuzione e non decorrerà l'anzianità di servizio. Nel caso di patologie gravi, continuative e certificate il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa di durata non superiore a 6 mesi; e. retribuita pari a 2 mesi, alla lavoratrice vittima di violenza di genere, inserita nei percorsi di protezione																																																
	Prova	a. impiegati: 4 mesi, liv. 1, 2 e 3; 2 mesi, liv. 4, 6 e 7; b. operai: 26 giorni lavorativi, per gli operai del 3° e 4° livello; 14 giorni lavorativi, per gli operai del 5° e 6° livello; 8 giorni lavorativi, per gli operai del 7° livello. L'operaio assunto con rapporto a tempo determinato superiore a 30 giorni è soggetto ad un periodo di prova di 2 giorni lavorativi. L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni è soggetto ad un periodo di prova di 8 giorni lavorativi, relativamente al solo primo rapporto di lavoro per le medesime mansioni																																																
	Preavviso	a. 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mesi in caso di dimissioni, per gli impiegati di 1° e 2° livello; b. 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni, per gli impiegati e gli operai di 3° e 4° livello; c. 2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per tutti gli altri lavoratori																																																
Tirocinio	non previsto																																																	
GESTIONE	Apprendistato	Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015)- a. Sfera di applicazione: possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 1° al 6°; b. Periodo di prova: pari a quello previsto dal Ccnl per la categoria di destinazione a cui conseguimento è finalizzato il contratto; c. Durata: minima 6 mesi. Durata massima: Liv. 6°, 24 mesi; 36 mesi per i restanti livelli; d. Inquadramento: l'apprendista sarà inquadrato nel seguente modo: 1° periodo (pari a 12 mesi): 2 livelli sotto quello di destinazione finale; 2° periodo (pari a 12 mesi): 1 livello sotto quello di destinazione finale; 3° periodo (pari a 12 mesi): inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al livello 6° saranno inquadrati a tale livello alla fine del 1° periodo di apprendistato. Per gli apprendisti con la qualifica di impiegato non si terrà conto del 5° livello riferito soltanto a qualifiche operaie, pertanto la progressione dei livelli sarà ad esempio la seguente: 7° - 6° - 4°, 6° - 4° - 3°; e. Recesso: le parti potranno recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; f. Formazione: interna non inferiore ad 80 ore medie annue con la possibilità di integrazione dell'offerta formativa pubblica, registrata nel PFI, fino ad un massimo di 120 ore nel triennio Apprendistato in cicli stagionali - a. è consentito per lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione; b. può essere svolto nei confronti degli operai limitatamente per il raggiungimento delle qualifiche previste nei livelli dal 3° al 5° e per gli impiegati per i livelli dal 1° al 4°; c. la prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi; d. l'inquadramento sarà pari ad un livello inferiore a quello di arrivo per metà del periodo di apprendistato, successivamente saranno inquadrati al livello di arrivo; m. la durata della formazione sarà riproporzionata in base all'effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale – Apprendistato di alta formazione e ricerca - l'assunzione secondo queste tipologie avverrà in base alle disposizioni previste dalle Regioni e/o dalle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale deputate al rilascio dei relativi titoli. Salvo diverse disposizioni di tali istituzioni è applicabile la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante relativa a: periodo di prova, durata del contratto, inquadramento professionale, garanzie normative, modalità di svolgimento della formazione aziendale, PFI, tutor e libretto formativo Retribuzioni apprendistato professionalizzante																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th colspan="4">Minimo</th> </tr> <tr> <th>1.12.2020</th> <th>1.12.2021</th> <th>1.10.2022</th> <th>1.11.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Livello 1</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.650,47</td> <td>1.670,83</td> <td>1.692,32</td> <td>1.713,81</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.793,09</td> <td>1.815,21</td> <td>1.838,56</td> <td>1.861,91</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.994,54</td> <td>2.019,14</td> <td>2.045,11</td> <td>2.071,08</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Livello 2</td> </tr> <tr> <td>Primi 12 mesi</td> <td>1.534,65</td> <td>1.553,58</td> <td>1.573,56</td> <td>1.593,54</td> </tr> <tr> <td>Successivi 12 mesi</td> <td>1.650,47</td> <td>1.670,83</td> <td>1.692,32</td> <td>1.713,81</td> </tr> <tr> <td>Ultimi 12 mesi</td> <td>1.793,09</td> <td>1.815,21</td> <td>1.838,56</td> <td>1.861,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Segue</p>	Periodo	Minimo				1.12.2020	1.12.2021	1.10.2022	1.11.2023	Livello 1					Primi 12 mesi	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81	Successivi 12 mesi	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91	Ultimi 12 mesi	1.994,54	2.019,14	2.045,11	2.071,08	Livello 2					Primi 12 mesi	1.534,65	1.553,58	1.573,56	1.593,54	Successivi 12 mesi	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81	Ultimi 12 mesi	1.793,09	1.815,21	1.838,56
Periodo	Minimo																																																	
	1.12.2020	1.12.2021	1.10.2022	1.11.2023																																														
Livello 1																																																		
Primi 12 mesi	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81																																														
Successivi 12 mesi	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91																																														
Ultimi 12 mesi	1.994,54	2.019,14	2.045,11	2.071,08																																														
Livello 2																																																		
Primi 12 mesi	1.534,65	1.553,58	1.573,56	1.593,54																																														
Successivi 12 mesi	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81																																														
Ultimi 12 mesi	1.793,09	1.815,21	1.838,56	1.861,91																																														

	Periodo	Minimo			
		1.12.2020	1.12.2021	1.10.2022	1.11.2023
GESTIONE	Livello 3				
	Primi 12 mesi	1.459,38	1.477,38	1.496,38	1.515,38
	Successivi 12 mesi	1.534,65	1.553,58	1.573,56	1.593,54
	Ultimi 12 mesi	1.650,47	1.670,83	1.692,32	1.713,81
	Livello 4				
	Primi 12 mesi	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
	Successivi 12 mesi	1.459,38	1.477,38	1.496,38	1.515,38
	Ultimi 12 mesi	1.534,65	1.553,58	1.573,56	1.593,54
	Livello 5				
	Primi 12 mesi	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26
	Successivi 12 mesi	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
	Ultimi 12 mesi	1.459,38	1.477,38	1.496,38	1.515,38
	Livello 6				
	Primi 12 mesi	1.314,80	1.331,02	1.348,14	1.365,26
	Ultimi 12 mesi	1.417,12	1.434,60	1.453,05	1.471,50
	Contratto intermittente	non regolamentato			
	Contratto tempo determinato	a. <i>impiegati</i> : oltre ai casi previsti dalla legge è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: A) stagionalità o saltuarietà del lavoro; B) sostituzione lavoratori in ferie o aspettativa; C) assunzione per un'opera definita; D) sostituzione impiegati assenti con conservazione del posto; E) sostituzione lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici; b. <i>operai</i> : Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di lavoro effettivo, hanno diritto alla trasformazione a tempo indeterminato. Per gli operai agricoli oltre alla normale retribuzione compete un'indennità "terzo elemento" pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi: 5,45%, festività; 8,33%, ferie; 8,33%, 13ª mensilità; 8,33%, 14ª mensilità (totale 30,44%)			
	Part time	a. consentita la prestazione di lavoro supplementare per eccezionali esigenze organizzative aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno solare, la misura del 25% rispetto all'orario e ai periodi di lavoro concordati; b. è possibile introdurre nel contratto part time clausole elastiche, definite con apposito patto scritto tra le parti. Per tale regolamentazione si fa riferimento alla legge vigente in materia; c. i contratti a part-time non possono superare il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. Tali limiti possono essere elevati dalla contrattazione di 2° livello			
	Lavoro domicilio	non regolamentato			
Somministrazione di Lavoro (ex lavoro interinale)	la somministrazione è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti. I lavoratori somministrati occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei				
Lavoro stagionale	in relazione alle recenti modifiche legislative di cui alla legge 92/2012, le Parti convengono sulla necessità di dare una più puntuale definizione in materia di lavoro stagionale in relazione al presente Ccnl				
Telelavoro	non regolamentato				
Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato				
Viaggiatori e piazzisti	non previsti				
Collocamento	nessuna particolarità				
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	Previdenza Cooperativa – contribuzione: Fondo FILCOOP – contribuzione decorrente dalla data di effettivo esercizio dell'attività del Fondo: a. l'1% a carico lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; b. l'1,5% a carico datore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; c. una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993; d. il 100% del TFR maturato per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993			
	Assistenza integrativa	costituzione di un Fondo integrativo sanitario: a. per gli impiegati: finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di lavoro e dell'impiegato pari a € 186,00; b. per gli operai: € 52,00 annue di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore. A decorrere dall'1.1.2011, saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di cui all'art. 6 del Ccnl con una garanzia occupazionale di almeno 151 ore annue. Dall'1.1.2014 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, anche gli operai a tempo determinato: a. ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all'organico aziendale con una garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate annue; b. con 3 anni consecutivi di anzianità aziendale (intendendo i 3 anni civili precedenti a quello di iscrizione al fondo) a condizione che nell'anno d'iscrizione abbiano un contratto di lavoro per almeno 151 giornate. La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di € 36,00 annui di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore			
	Polizze vita	non previste			
	Polizze infortuni	non previste			
	Quadri	l'azienda è tenuta a tutelare, anche tramite apposita polizza, il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai quadri viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte			